

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 05/02/2026

FATTO

Il ricorrente espone di essere titolare di un dossier titoli presso l'intermediario convenuto. In data 18.07.2025, avrebbe richiesto presso la propria filiale dell'intermediario convenuto l'estinzione della gestione patrimoniale associata al dossier, con accredito delle somme sul proprio conto corrente. L'intermediario, tuttavia, non avrebbe dato seguito alla richiesta. A fronte di tale inerzia, il ricorrente avrebbe presentato reclamo in data 08.08.2025 e successivi solleciti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Chiede, pertanto, che l'intermediario sia condannato a dare seguito all'ordine di estinzione e al risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per diverse ragioni. In primo luogo, deduce il difetto di competenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), trattandosi di controversia attinente a servizi di investimento, riservata alla cognizione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). In secondo luogo, eccepisce l'inammissibilità della domanda per la sua natura costitutiva, non rientrante nei poteri decisorii dell'ABF. Contesta, inoltre, la propria legittimazione passiva, affermando di essere un mero collocatore del servizio, il cui contratto è stato stipulato tra il cliente e un terzo soggetto. Nel merito, contesta la

ric conducibilità delle richieste al cliente, sollevando dubbi sull'autenticità delle firme, sulla provenienza delle comunicazioni e sulla correttezza dei dati forniti, e afferma di aver agito nel preminente interesse del cliente, data l'età avanzata e lo stato di confusione manifestato da quest'ultimo. Infine, contesta la domanda risarcitoria in quanto generica e sfornita di prova. L'intermediario chiede quindi che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato nel merito.

Il ricorrente non ha presentato repliche.

DIRITTO

Il Collegio deve, in via pregiudiziale, esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di competenza per materia, sollevata dall'intermediario resistente.

L'eccezione è fondata e deve essere accolta.

Le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nella Sezione I, paragrafo 4, definiscono l'ambito di applicazione oggettivo della competenza dell'ABF, stabilendo che: "All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

La controversia in esame ha origine da un contratto di "prestazione del servizio di gestione di portafogli", come si evince dalla documentazione in atti e, in particolare, dal frontespizio e dall'art. 1 del contratto medesimo, che individua come oggetto la "gestione del portafoglio cliente".

Tale servizio rientra espressamente nella nozione di "servizi e attività di investimento" ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF), che alla lettera d) include la "gestione di portafogli".

La normativa di riferimento esclude dunque in modo esplicito dalla cognizione dell'ABF le controversie, come quella odierna, che attengono a servizi di investimento. La competenza per tali materie è, infatti, attribuita a un altro organismo di risoluzione alternativa delle controversie, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob. A conferma di ciò, si rileva che lo stesso contratto oggetto di causa, all'art. 18, prevede espressamente la devoluzione delle eventuali controversie all'ACF.

L'accertata carenza di competenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario impone una pronuncia di inammissibilità del ricorso, restando assorbito l'esame di ogni altra eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario, nonché l'analisi del merito della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE